

DECRETO N° 208

IL PRESIDENTE

- **Vista** la Legge 28/1/1994, n° 84 e successive modifiche ed integrazioni ;
- **Visto** il “Regolamento di sicurezza, di polizia portuale e dei servizi marittimi del porto e della rada di Civitavecchia” approvato con ordinanza della Capitaneria di Porto di Civitavecchia n° 14/03 del 31/03/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Visto** il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 25.11.2005 di nomina del Presidente dell’Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta in data 09.06.2011;
- **Visto** il DM 28 marzo 1995 n° 585;
- **Visto** il Decreto n° 111/2010 recante la disciplina per lo svolgimento delle operazioni portuali;
- **Vista** la Delibera n. 126 del 13.12.2006 relativa ai diritti autonomi portuali;
- **Considerata** l’esigenza di competitività generale dello scalo in relazione ai profili tariffari ed ai costi in generale dei servizi del mercato delle autostrade del mare;
- **Considerati** i costi sostenuti dall’Autorità Portuale per assicurare la fruizione delle superfici demaniali, dei servizi di interesse generale, dei terminali, della mobilità dei passeggeri, degli arredi di banchina e di ogni altro onere attribuito allo scopo di assicurare la movimentazione di unità ro/ro, fra cui la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, i servizi previsti dall’ISPS code ecc.
- **Ritenuto** opportuno provvedere ad una rimodulazione dei diritti autonomi percepiti dall’Autorità Portuale in relazione alla movimentazione del traffico veicolare destinato all’imbarco su unità ro/ro miste pax – merci con particolare attenzione alla promozione ed alla competitività di nuovi servizi di linea che scelgono di operare dal Porto di Civitavecchia;
- **Considerato** il Piano Triennale delle Opere e gli investimenti infrastrutturali e di manutenzione in carico all’Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta;
- **Considerato** che all’art. 1, comma 984, della L.296/2006 autorizza le Autorità Portuali ad applicare addizionali sulle tasse, canoni e diritti per l’espletamento dei suoi compiti e per la fornitura dei servizi di sicurezza previsti dai piani di sicurezza portuali;
- **Valutato** l’effetto economico-finanziario sul bilancio dell’Autorità Portuale della rimodulazione degli importi relativi ai diritti autonomi sul traffico ro/ro;
- **Vista** la relazione prodotta dagli Uffici;

- **Visto** l'art. 6 della legge 28 gennaio 1994 n° 84 in relazione ai poteri di regolazione, programmazione e promozione dell'Autorità Portuale;

D E C R E T A

Art. 1

Oggetto e definizioni del provvedimento

Per "diritti autonomi", di seguito, per brevità: "i diritti", s'intendono i valori in Euro da corrispondere all'Autorità Portuale di Civitavecchia per lo sbarco, l'imbarco il transito e la sosta di passeggeri, veicoli, mezzi pesanti, ecc, come meglio dedotti all'art.2, trasportati da unità ro/ro, ovvero, da navi commerciali in genere, in ormeggio presso le banchine costituenti le aree demaniali del porto di Civitavecchia non soggette a titoli concessori di cui all'art. 36 del C.d.N ed 18 della legge 28 gennaio 1994 n° 84.

Art. 2

Determinazione dei diritti

Con decorrenza dal 1° gennaio 2015 sono stabiliti i seguenti diritti dovuti dagli operatori marittimi per ogni passeggero ed ogni veicolo a motore imbarcato e sbarcato nel Porto di Civitavecchia:

- Passeggeri in sbarco ed in imbarco : **€ 9,50**;
- Autovetture / moto/ camper e simili al seguito dei passeggeri (senza distinzione di marca, lungh. ecc) **€ 8,00**;
- Pulman al seguito dei passeggeri: **€ 15,00** (autista gratuito);
- Autisti di veicoli comm.li (furgoni, motrici, autotreni, auto articolati): **€ 4,00**;
- Mezzi in polizza di carico esclusi semirimorchi auto e moto **€ 4,00**;
- Semirimorchi (senza motrice): **€ 3,00**;
- Autovetture e moto in polizza di carico: **€ 3,50**;
- Veicoli speciali, mezzi fuori sagoma, veicoli adibiti al trasporto eccezionale, macchinari speciali: **€ 15,00**;
- Container e/o mafi in polizza : **€ 3,50**.

Art. 3
Modalità di accertamento ed esazione

- a. La compagnia di navigazione, armatore dell'unità, ovvero il raccomandatario marittimo deve trasmettere all'Autorità Portuale di Civitavecchia – Ufficio amministrativo, per ogni unità in ormeggio nel porto di Civitavecchia secondo le modalità meglio specificate agli artt. 1 e 2, il **manifesto di carico** (giornale di carico ex art. 173 lettera d del C.d.N), recante sia i veicoli in sbarco che quelli in imbarco comprensivi delle informazioni di cui all'art. 174 C.d.N .
- b. La compagnia di navigazione, armatore dell'unità, ovvero il raccomandatario marittimo deve trasmettere all'Autorità Portuale di Civitavecchia – Ufficio amministrativo la **lista passeggeri** in sbarco ed imbarco diviso per categorie : “in sbarco – in imbarco --autista (drivers)”.
- c. Le Compagnie di navigazione, armatori delle unità, ovvero il raccomandatario marittimo saranno ritenuti responsabili per eventuali dichiarazioni mendaci come previsto dalla legge in caso di dichiarazioni contrarie alla fede pubblica. L'Autorità Portuale si riserva di chiedere alla Capitaneria di Porto la sospensione del rilascio delle spedizioni fino all'avvenuta corretta trasmissione dei dati che precedono, fatta salva ogni e più grave fattispecie che dovesse concorrere.
- d. Il valore del diritto percepito dall'Autorità Portuale dovrà essere indicato per esteso, sul contratto di trasporto, in modo univoco e non cumulato con altri tributi, diritti, oneri e tasse, che non siano strettamente riconducibili a tasse e/o oneri portuali percepiti dall'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.
- e. L'Autorità Portuale emetterà apposita nota di debito che dovrà essere saldata nel termine di giorni 15 dalla data di emissione presso l'Istituto Tesoriere dell'Autorità Portuale di Civitavecchia (IBAN: IT66Z083273904000000008233). Oltre il predetto termine, fermo restando le azioni di riscossione coattiva previste dalla legge saranno applicati gli interessi di mora al tasso legale.

Art. 4
Aspetti promozionali

1.L'Autorità Portuale, allo scopo di promuovere lo sviluppo di nuove linee aventi come scopo il traffico Ro/ro, applica uno sconto del 50% sui diritti di cui al precedente articolo 2 nel primo anno di esercizio del nuovo servizio di linea e del 25 % il secondo anno di esercizio con decorrenza il terzo anno si applica il diritto per intero. Per nuovo servizio di linea s'intende: nuova destinazione esercita da armatore presente nello scalo o destinazione già prevista con partenza da un porto del network con nuovo armatore.

2.L'Autorità Portuale, allo scopo di limitare politiche di dumping tariffario che prevedano una contrazione della domanda di lavoro temporaneo nel segmento di traffico costituito dal ro/ro, promuove un incentivazione tariffaria con una riduzione del 20 % dei diritti di cui al precedente art. 2, agli armatori che si avvalgono di imprese portuali di cui all'art. 16 della legge 84/94 che affidano prestazioni temporanee al soggetto somministratore di cui all'art. 17 comma 2 della legge 84/94 assicurando una tangibile redistribuzione della ricchezza prodotta e competitività del servizio. Tali incentivazioni si applicano esclusivamente ai mezzi pesanti, semirimorchi, autovetture e moto in polizza di carico ed ai container e/o mafi in polizza .

3 Le iniziative promozionali di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili.

4. Tutti i provvedimenti adottati sui "diritti autonomi" alla data di promulgazione del presente decreto sono abrogati. Il presente testo regolamentare è sottoposto alla misura della pubblicazione per un periodo non inferiore a giorni 30 presso gli albi delle sedi territoriali e presso il sito web dell'Autorità Portuale. La nuova disciplina del presente provvedimento entrerà in vigore con decorrenza il 1° gennaio 2015.

Civitavecchia, 24/10/2014

IL PRESIDENTE
Dott. Pasqualino Monti

